



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI**
Servizio 5 - Ufficio elettorale

Prot. n. 18490 del 13/11/2024

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni legislative previste dall'articolo 1, commi 14, 15 e 23 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO - CALTANISSETTA - CATANIA
ENNA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA
SIRACUSA - TRAPANI

e per il tramite delle Prefetture ai **Comuni di rispettiva competenza territoriale**

Circolare n. 14

Si premette che successivamente alla nota prot. n. 10270 del 16 settembre 2020 concernente l'argomento in oggetto e all'esito di reiterate richieste di precisazione il Dipartimento Regionale delle autonomie locali aveva, da ultimo, provveduto ad indirizzare a codeste Prefetture la nota prot. n. 8076 del 10 maggio 2022 ribadendo il contenuto dei chiarimenti già precedentemente resi in ordine all'applicabilità nel territorio regionale dei commi 14, 15 e 23 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

In mancanza di recepimento della suddetta normativa statale da parte del Legislatore regionale la sua diretta applicabilità era stata esclusa ritenendo, in particolare, le disposizioni in questione prevalentemente ascrivibili a materia riguardante il procedimento elettorale degli enti locali e, come tale, ricompresa nell'ambito della potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 14, lett. o (*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*) dello Statuto regionale.

Tanto premesso occorre, tuttavia, rilevare che con nota prot. n. 2024/0001396/CRP del 7 ottobre 2024 la Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e sue successive modifiche ed integrazioni ha osservato che "*le disposizioni di cui all'art. 1, commi 14, 15 e 23 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, essendo riconducibili a finalità di trasparenza e di rafforzamento della legalità nell'ambito delle competizioni elettorali, sono da ritenersi direttamente applicabili nella Regione Sicilia. Dall'esame del testo legislativo in questione, infatti, appare evidente che la ratio della legge sia quella*

di individuare uno strumento di lotta alla corruzione che, in quanto tale, impegna non solo lo Stato ma anche ogni componente della Repubblica e, quindi, anche le Regioni, in forza dei vincoli di fonte comunitaria ed internazionale ai sensi del primo comma dell'art. 117 della Costituzione”.

Il predetto orientamento è stato, peraltro, suffragato valorizzando in chiave risolutiva il richiamo alla giurisprudenza costituzionale a suo tempo presa in esame dal parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione prot. n. 18602/83/11/2019 del 28 agosto 2019.

In ordine alla problematica interpretativa in questione la Corte Costituzionale ha affermato che “*nel caso in cui una normativa si trovi all'incrocio di più materie, attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e a quella regionale, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente. E, qualora non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie*” (sentenza n. 168/2009).

Alla luce delle considerazioni appena riportate, si rende pertanto necessario riconsiderare l'orientamento già espresso con la citata nota dipartimentale prot. n. 8076 del 10 maggio 2022, adottando, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. a) della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e sue successive modifiche ed integrazioni, il presente atto di indirizzo interpretativo ed applicativo.

Quanto sopra allo scopo di evidenziare che lo specifico contenuto dei commi 14, 15 e 23 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e la loro collocazione sistematica in seno ad una legge recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” consentono di potere più coerentemente concludere che *ratio* e finalità prevalenti delle disposizioni in questione siano quelle di fornire uno strumento di tutela della trasparenza e della legalità che, assurgendo al ruolo di materia-valore dell'ordinamento, impegna non solo lo Stato ma anche ogni componente della Repubblica, e quindi le Regioni, tanto più in forza dell'evocato principio di leale collaborazione.

Ne consegue che, in accordo con il già richiamato indirizzo interpretativo espresso dalla Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, i medesimi commi 14, 15 e 23 dell'articolo 1 della della legge 9 gennaio 2019, n. 3. e sue successive modifiche ed integrazioni sono da ritenere direttamente applicabili anche nel territorio della Regione Siciliana.

Il funzionario direttivo
Giovanni Cocco

Il Dirigente del Servizio
Giovanni Corso

Il Dirigente Generale
Salvatore Taormina

L'Assessore
On Andrea Messina